

Diritto tributario svizzero

Manette agli evasori: l'alba di una nuova era per la Svizzera?



Francesco Naef
Avvocato e notaio
Partner CSNLAW® studio legale e notarile,
Lugano



Michele Clerici
Esperto fiscale dipl. fed.
Direttore Guardian SA Società fiduciaria,
Lugano

Un pacchetto di riforme fiscali destinato a modificare radicalmente il rapporto tra Stato e cittadino

1. Introduzione

Con due avvanprogetti posti in consultazione il 1. marzo 2013, il Consiglio federale pretende di perseguire, da un lato, lo scopo di attuare le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) rivedute nel mese di febbraio del 2012, le quali, in particolar modo, hanno modificato la definizione di riciclaggio di denaro, estendendo ai gravi reati fiscali l'elenco dei reati preliminari al riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale propone di modificare il diritto svizzero (e quindi la legge sul Diritto penale amministrativo [di seguito DPA], la Legge federale sull'imposta federale diretta [di seguito LIFD], e la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]):

- introducendo un nuovo reato di truffa fiscale (qualificata, perché vertente su di un importo superiore a 600'000 franchi) nell'ambito delle imposte dirette (articolo 186 dell'avvanprogetto di legge LIFD [di seguito AP-LIFD] e articolo 59 dell'avvanprogetto di legge LAID [di seguito AP-LAID]) ed
- estendendo il campo di applicazione dell'esistente truffa fiscale doganale a tutte le imposte indirette della Confederazione (articolo 14 capoverso 4 dell'avvanprogetto di legge DPA [di seguito AP-DPA]).

Tali nuovi reati costituirebbero dei crimini (perché passibili di pena detentiva sino a cinque anni), e quindi reati preliminari al riciclaggio di denaro (secondo la definizione dell'articolo 305^{bis} del Codice penale [di seguito CP]).

Dall'altro, il Consiglio federale intende attuare una sua personale strategia asseritamente tesa al bene della piazza finanziaria svizzera, e che mira a impedire l'accettazione da parte degli intermediari finanziari svizzeri di valori patrimoniali non dichiarati al fisco. Il Consiglio federale propone di introdurre nella Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (di seguito LRD) dei nuovi obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari, ai quali spetterebbe un esame della con-

formità sotto il profilo fiscale dei valori patrimoniali dei loro clienti: in caso di sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale, in futuro gli intermediari finanziari dovrebbero rifiutarsi di accettare valori patrimoniali, rispettivamente interrompere le relazioni d'affari già esistenti.

Con l'avvanprogetto sull'unificazione del diritto penale fiscale posto in consultazione il 29 maggio 2013 il Consiglio federale, confermando l'introduzione dei nuovi reati fiscali sopraccitati, propone sostanzialmente l'introduzione di nuovi strumenti incisivi d'inchiesta a favore delle autorità fiscali, comprendenti misure coercitive e possibilità di indagini bancarie.

Scopo della nuova legge sarebbe quello di eliminare i punti deboli dell'attuale diritto penale fiscale e combattere l'evasione fiscale, ritenuta essere un problema non trascurabile anche in Svizzera.

Infine, un avvanprogetto messo in consultazione urgente il 14 agosto 2013, sostiene che per soddisfare la conformità allo *standard* internazionale, sarebbe già necessario modificare la Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF) entrata in vigore lo scorso 1. febbraio 2013, prevedendo che in certi casi i contribuenti interessati dalle domande di assistenza vengano informati soltanto dopo la trasmissione delle informazioni all'autorità richiedente. Inoltre, verrebbe precisato che il contenuto necessario delle domande cosiddette raggruppate è retto dallo *standard* dell'OCSE, senza più necessità di interventi del legislatore svizzero. Infine, la revisione vorrebbe, in futuro, consentire il trattamento delle domande di assistenza fondate su dati rubati, a condizione che lo Stato richiedente non si sia adoperato attivamente per l'acquisizione degli stessi. Con il Messaggio del 16 ottobre 2013, preso atto dei pareri espressi nella procedura di consultazione, il Consiglio federale ha sostanzialmente confermato nel progetto di legge le sue proposte, limitandosi ad abbandonare quella relativa ai dati rubati.

Per chi conosce la Svizzera e le sue istituzioni, è evidente che i quattro avvanprogetti comporterebbero una profonda modifica dei rapporti tra cittadino e Stato nell'ambito della fiscalità,

e costituiscono (ancorché presentati come progetti separati di revisioni puntuali) un unico pacchetto di misure, dal sapore rivoluzionario.

Una tale rivoluzione è giustificata ed auspicabile?

2. Inidoneità dei reati fiscali quali reati preliminari del riciclaggio

2.1.

Inesistenza di valori provenienti da un reato fiscale che possano essere oggetto di confisca ex articolo 70 CP

Come il Consiglio federale sa benissimo[1], vi è inconciliabilità di principio tra il concetto base del reato di riciclaggio di denaro ed i reati preliminari fiscali. Il reato di riciclaggio presuppone infatti (secondo la definizione dell'articolo 305^{bis} CP), cumulativamente, (i) degli atti suscettibili di vanificare la confisca ex articolo 70 CP di valori patrimoniali, e (ii) che tali valori siano il provento di un crimine.

Un reato fiscale però, di solito, non genera valori patrimoniali contaminati ma permette semmai al contribuente, tramite una tassazione omessa od erronea, di evitare il pagamento di imposte: non vi è quindi un concreto flusso di denaro in favore del contribuente che possa essere oggetto di atti di riciclaggio[2]. Non esistono quindi neppure concreti valori patrimoniali suscettibili di confisca ex articolo 70 CP, ma unicamente un risparmio fiscale che in teoria potrebbe essere oggetto di un risarcimento in favore dello Stato ex articolo 71 CP[3]. Ma, come ricorda lo stesso Consiglio federale, il reato di riciclaggio esige degli atti che vanificano la confisca ex articolo 70 CP: atti che vanificano il risarcimento ex articolo 71 CP non sono mai configurabili come riciclaggio[4].

2.2.

Non rintracciabilità dei vantaggi provenienti da un reato fiscale

Oltre a ciò, il reato di riciclaggio presuppone implicitamente che i valori di origine criminale siano individualizzabili per distinguerli da quelli di origine lecita[5]. Lo stesso Consiglio federale tiene a precisare che il reato fiscale non contamina l'intero patrimonio del contribuente e che solo i valori patrimoniali sottratti al fisco (cioè le imposte eluse) possono costituire successivamente oggetto di riciclaggio di denaro[6].

Ma proprio perché nel caso di reati fiscali non esiste un flusso concreto di denaro in favore del contribuente, risulta impossibile individualizzare il risparmio di imposta nel patrimonio del contribuente[7]: come si fa a determinare che la somma corrispondente all'imposta elusa si trova in questo o in quell'altro conto bancario del contribuente?

2.3.

Incongruenze temporali (averi leciti che diventano magicamente illeciti)

L'incongruenza che sta alla base dell'incompatibilità del reato fiscale quale reato a monte di riciclaggio è proprio il fatto che i valori patrimoniali che si trovano sul conto bancario del cliente provengono dalla sua attività e sono quindi leciti, non conta-

minati; solo in un secondo tempo, a seguito di un'omessa o insufficiente tassazione, i valori inizialmente legali si trasformerebbero in patrimoni di origine criminale[8].

2.4.

Prima conclusione

Il nuovo reato di truffa fiscale qualificata proposto non è atto ad essere reato presupposto di riciclaggio, e la sua introduzione comporterà unicamente confusione e grave incertezza giuridica[9] incompatibile con la certezza del diritto che invece deve essere alla base di ogni norma penale[10].

Se proprio si dovesse imperativamente procedere ad inventare un reato fiscale nuovo che possa essere reato preliminare al riciclaggio – non per necessità di politica interna ma unicamente per ossequiare le raccomandazioni del GAFI[11] – sarà sufficiente introdurre una nuova forma di truffa fiscale, applicabile almeno teoricamente sia alle imposte dirette che indirette, ma limitata ai casi in cui con l'inganno astuto il contribuente ottenga una prestazione positiva dallo Stato (ad esempio una restituzione d'imposta). In tal caso vi sarebbe un concreto flusso di denaro in favore del contribuente, che costituirebbe prodotto diretto del reato e che, essendo individualizzabile nel suo patrimonio, sarebbe soggetto a confisca ex articolo 70 CP e, quindi, pure oggetto possibile di riciclaggio[12].



3.

Incompatibilità delle proposte revisioni con i principi svizzeri dello Stato di diritto

3.1.

Indeterminatezza della proposta truffa fiscale qualificata per le imposte indirette

La nuova truffa fiscale qualificata in materia di imposte indirette esige un indebito profitto di "entità particolarmente considerevole", senza che la legge fissi chiaramente l'ammontare, come invece fatto per la corrispondente truffa fiscale qualificata in materia di imposte dirette. La precisazione di tale nozione è lasciata alla giurisprudenza, con la semplice indicazione che attualmente la giurisprudenza definisce somma rilevante un importo superiore a 15'000 franchi e quindi il "profitto particolarmente considerevole" dovrà essere superiore[13].

Ciò causa un'incertezza giuridica inammissibile poiché un cittadino non è in grado di comprendere a partire da quale

somma stia commettendo un grave crimine passibile di pena detentiva sino a cinque anni. Questo non è compatibile col principio fondamentale dello stato di diritto *"nullum crimen sine lege certa"*[14].

Ed è ancora peggio per l'intermediario finanziario che, quando la giurisprudenza avrà stabilito la somma limite, sarà costretto a verificare tutti i movimenti di conti superiori a tale somma dei propri clienti nel passato sino al limite della prescrizione, vale a dire per 15 anni[15], per assicurarsi che non sia stata commessa una truffa fiscale.

3.2. Inclusione nel suo campo di applicazione di fattispecie fiscali complesse e difficilmente riconoscibili

Entrambe le fattispecie di truffa fiscale qualificata possono corrispondere a comportamenti fiscalmente rilevanti particolarmente complessi e quindi difficilmente riconoscibili per il profano non esperto fiscale. Al contrario, il reato presupposto di riciclaggio dovrebbe essere facilmente riconoscibile, se si vuole veramente che gli intermediari finanziari possano adempiere ai loro obblighi di diligenza[16].

3.2.1. Dividendi occulti

Facciamo l'esempio di un azionista di una X SA che tramite una società estera prestanome, ad esempio società *off-shore* non trasparente ma da lui dominata, vende alla propria X SA un brevetto per la fabbricazione di un prodotto consciamente ad un prezzo che supera di 602'000 franchi il valore di mercato del brevetto. In tal modo l'azionista ottiene un dividendo occulto di pari importo – occulto, perché non dichiarato al fisco – in tal modo sottrae un reddito imponibile e tale risparmio fiscale è conseguito con l'interposizione di una società *off-shore* da lui dominata e quindi con astuzia[17]. Commette perciò una truffa fiscale qualificata ai sensi del nuovo articolo 186 capoverso 1^{bis} AP-LIFD rispettivamente articolo 59 capoverso 1^{bis} AP-LAID.

Questa stessa fattispecie costituisce anche truffa fiscale qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 AP-DPA. Infatti, per gli stessi motivi indicati sopra risulta adempiuto l'elemento costitutivo dell'astuzia, con il quale l'azionista si è procurato un risparmio dell'imposta preventiva dovuta sul dividendo occulto pari almeno al 35% di 602'000 franchi, e quindi per una *"somma particolarmente considerevole"* perché di molto superiore a 15'000 franchi.

3.2.2. Prestazioni valutabili in denaro

Anche qui facciamo l'esempio di una SA immobiliare, che lascia usare gratuitamente il suo castello in Engadina alla figlia dell'azionista, simulando però di cercare interessati ad affittare la proprietà oppure di tenerlo volutamente libero per favorirne la vendita. Il tutto supportato da un mandato simulato.

In tal modo la SA effettua una prestazione valutabile in denaro a favore di una persona vicina che è soggetta all'imposta preventiva del 35%. Ipotizzando che il valore dell'affitto del castello sia ad esempio di 150'000 franchi, l'imposta preven-

tiva sottratta ammonterebbe a 52'500 franchi e quindi una *"somma particolarmente considerevole"* perché di molto superiore a 15'000 franchi.

L'astuzia sarebbe data dall'uso del mandato a vendere simulato. Sarebbe anche data la truffa fiscale qualificata ai fini delle imposte dirette, se il castello fosse particolarmente sfarzoso e quindi il valore della prestazione valutabile in denaro (e non dell'imposta sottratta) fosse di almeno 600'000 franchi.



3.2.3. Liquidazioni di fatto

Un altro esempio è quello della cosiddetta teoria della *"liquidazione di fatto"*. Una società *holding* svizzera con azionisti residenti all'estero, controlla un'unica partecipazione in una società operativa pure lei estera. Il valore contabile-fiscale della partecipazione è di 3.5 milioni di franchi. Ipotizziamo che la società *holding* venda la partecipazione ad una società lussemburghese controllata da un fondo d'investimento di *private equity*, anch'esso lussemburghese, per un importo di 5 milioni di franchi, e che la cessione avvenga sulla base di una perizia aziendale allestita da un consulente estero.

Potrebbe succedere che, esperite le proprie verifiche da parte dell'autorità fiscale, emerga che la partecipata sia stata ceduta ad un prezzo manifestamente inferiore al suo valore di mercato (che ipotizziamo fosse di 8 milioni di franchi) e che dietro al fondo d'investimento lussemburghese, solo apparentemente un fondo *"terzo"*, in realtà si celi ancora l'azionista della società *holding* svizzera. In tal caso saremmo in presenza di una *"liquidazione di fatto"*, soggetta ad imposta preventiva del 35%[18] sul ricavato della liquidazione di fatto, pari a 1'575'000 franchi. L'imposta preventiva così sottratta sarebbe notevolmente superiore ai 15'000 franchi, e la sottrazione sarebbe avvenuta con astuzia, vista la complessa costruzione del soggetto acquirente che, con una sorta di sistema di *"scatole cinesi"*, mirava a nascondere il fatto che dietro al fondo d'investimento vi fosse ancora il *dominus* della società *holding* svizzera: saremmo quindi in presenza di una truffa fiscale qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 AP-DPA.

Parimenti, vi sarebbe una truffa fiscale qualificata in materia di imposte dirette, per l'utile (in applicazione della teoria della *"liquidazione di fatto"*) non registrato a bilancio di 3 milioni di franchi, pari alla differenza esistente tra il valore venale della partecipata (8 milioni di franchi) ed il suo prezzo ufficiale di vendita (5 milioni di franchi). Infatti il ricavo non dichiarato dalla società *holding* sarebbe superiore alla soglia limite di 600'000 franchi, e l'astuzia sarebbe data per i motivi già indicati prima.

È evidente che l'intermediario finanziario non sarebbe in grado di individuare e tanto meno valutare se tali fattispecie costituiscono una truffa fiscale qualificata, sulla base dei soli movimenti sul conto bancario.

3.3.

Inutilità ed incongruenza del valore soglia di 600'000 franchi per l'aggravante nell'ambito delle imposte dirette

Non è vero, come sostiene il Consiglio federale, che la soglia esplicita di 600'000 franchi serva a fare chiarezza e permettere all'intermediario finanziario di sapere con certezza quando è tenuto ad accresciuti obblighi di diligenza[19]. In molti casi, infatti, come nell'esempio di cui sopra, la stessa fattispecie costituirà anche truffa fiscale qualificata alle imposte indirette (ad esempio in materia di IVA o di imposta preventiva), che è data anche in presenza di importi molto inferiori a 600'000 franchi. L'intermediario finanziario quindi non potrà dormire sonni tranquilli unicamente perché i movimenti di conto sono inferiori a 600'000 franchi annui.

Vi è poi un'incongruenza incomprensibile tra la natura della soglia limite fissata per le imposte dirette e quella delle imposte indirette. Mentre per le prime si fa riferimento ad elementi imponibili (reddito o sostanza) non dichiarati, nelle imposte indirette è determinante l'imposta sottratta[20].

È incomprensibile perché si sia fatto riferimento agli elementi imponibili, quando, secondo lo stesso parere del Consiglio federale, solo l'imposta elusa può teoricamente essere oggetto di confisca e quindi di riciclaggio[21]. Inoltre, la sola esistenza di elementi di reddito o sostanza non dichiarati non implica ancora una sottrazione di imposte: una sostanza non dichiarata potrebbe essere irrilevante perché, visti i debiti del contribuente, nessuna imposta sarebbe comunque dovuta, e un reddito non dichiarato a sua volta potrebbe non comportare imposte dovute perché ad esempio compensato da perdite pregresse.

3.4.

Carico di lavoro eccessivo degli intermediari finanziari, assenza di mezzi d'inchiesta e conseguente denuncia sistematica di tutti i clienti

L'intermediario finanziario verrebbe così costretto a tenersi costantemente aggiornato sulle scadenze degli obblighi fiscali dei suoi clienti e sul contenuto delle loro dichiarazioni fiscali: averi o redditi conseguiti lecitamente diventerebbero infatti provento di truffa fiscale solo in un secondo tempo a seguito dell'eventuale mancata dichiarazione. Nel mentre gli averi depositati presso l'intermediario finanziario potrebbero essere già stati spesi, tramutati in surrogati o in parte o in toto trasferiti ad altri intermediari finanziari.


Oltre a ciò, per valutare se si è eventualmente in presenza di una truffa fiscale qualificata ai sensi del proposto nuovo diritto, l'intermediario finanziario dovrebbe tramutarsi in esperto fiscale con riferimento a tutti i Paesi di residenza dei suoi clienti; monitorando inoltre con attenzione tutti gli eventuali cambiamenti di residenza e le relative implicazioni fiscali.

Si pensi ad esempio, al caso delle cosiddette "exit tax" previste in taluni Stati (vedi Germania e Francia) in occasione della par-

tenza definitiva per l'estero di un contribuente. L'intermediario finanziario sarebbe costretto ad esaminare tutte le circostanze di tale partenza per verificare che non vi sia stato un inganno con astuzia ai danni del fisco estero.

Tali enormi sforzi e competenze richieste all'intermediario finanziario sarebbero comunque vanificati dal fatto che, come persona privata, non dispone di mezzi d'indagine: praticamente gli sarà perciò impossibile avere una visione completa della situazione[22].

Il sistema semplicemente non è attuabile e la conseguenza logica è che gli intermediari finanziari, per non sbagliare o fare semplicemente da capo espiatorio, saranno indotti a denunciare i propri clienti, effettuando sistematicamente la comunicazione di sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito MROS) (ex articolo 9 LRD).



3.5.

Aumento sproporzionato delle pene

Il fatto di prevedere dei reati fiscali con pene detentive fino a cinque anni costituisce inoltre un'inspiegabile frattura[23] con la tradizione svizzera, che prevede in genere pene piuttosto miti per i reati fiscali[24], in ragione della concezione svizzera dei rapporti Stato-cittadino fondata sulla reciproca fiducia.

Tale severità per i reati fiscali sarebbe inoltre incongruente con le pene previste per altri reati contro lo Stato. Per quale motivo un cittadino che non rispetta le sentenze dei tribunali o altri ordini impartiti da autorità statali viene punito con una semplice multa (articolo 292 CP), ma se astutamente non rispetta i suoi obblighi fiscali sarebbe punito con pena detentiva fino a cinque anni?

3.6.

Inauditi nuovi mezzi d'indagine per il fisco

Il punto centrale della revisione proposta sul diritto penale fiscale è concedere alle autorità fiscali cantonali poteri investigativi su reati fiscali che incidono in maniera pesantissima sul diritto di proprietà, sulla sfera privata e sulla libertà personale del cittadino. Infatti, viene proposto di permettere alle autorità fiscali cantonali l'interrogatorio dell'imputato o dei testimoni, la richiesta d'informazioni scritte a terzi (tra i quali le banche), il sequestro, la perquisizione domiciliare e personale e persino il fermo di persone.

In tal modo si crea un vero e proprio corpo di polizia fiscale che dovrà essere peraltro formato *ex-novo*, gli apparati fiscali cantonali odierni non essendo assolutamente idonei a tali compiti.

Inoltre, la creazione di questi “*corpi armati di polizia tributaria*” è in stridente contrasto con la tradizione svizzera e con i fondamenti liberali dei rapporti cittadino-Stato, improntati alla reciproca fiducia e al rispetto delle libertà individuali.

La Svizzera ha fatto dei buoni rapporti tra autorità fiscali e contribuente uno dei segreti del suo successo ed è proprio quello che spinge nuove aziende a venire ad impiantarsi in Svizzera. Non si comprende perché si dovrebbe scendere al livello dei nostri vicini europei dove gli imprenditori vedono il fisco come un nemico acerrimo.

3.7.

Abolizione del segreto bancario sia per gli esteri che per i residenti in Svizzera

Non è difficile immaginarsi che le nuove fattispecie di reati fiscali, comporterebbero delle segnalazioni sistematiche di sospetti di reato *ex* articolo 9 LRD svuotando di fatto di qualsiasi contenuto il segreto bancario.

Parimenti, l'attribuzione di poteri coercitivi d'indagine al fisco, avrebbe l'effetto diretto di abrogare di fatto il segreto bancario.

Bisogna ricordare che oggi l'unico vero contenuto rimasto del segreto bancario è la sua opponibilità al fisco, e si fonda sulla concezione svizzera dei rapporti tra Stato e cittadini: il fisco non può entrare direttamente in banca a curiosare tra i conti del contribuente. Tale concezione verrebbe quindi stravolta e il segreto bancario concretamente abrogato, sia per gli esteri che per i residenti in Svizzera.

La sistematica segnalazione alle autorità dei conti bancari dei clienti e dei loro movimenti assomiglierebbe inoltre molto allo scambio automatico d'informazioni che il Consiglio federale aveva, con la sua strategia, negato di accettare.

4.

Inutilità ed inopportunità della strategia del denaro dichiarato

4.1.

L'assistenza amministrativa è sufficiente a raggiungere lo stesso risultato

Dopo che il Consiglio federale il 13 marzo 2009 ha deciso – improvvisamente e con un piglio decisionista inconsueto per le tradizioni svizzere – di riprendere lo *standard* OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale (articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sulla sostanza [di seguito Modello OCSE]), sono state concluse una serie di convenzioni di assistenza amministrativa in materia fiscale. È stata così concessa al fisco di molti Stati esteri una facoltà fino ad allora inconcepibile per il diritto svizzero: quella di ottenere informazioni sugli averi dei cittadini esteri depositati in banche svizzere e di utilizzarle a scopi fiscali, e quindi l'abrogazione di fatto del segreto bancario per i cittadini esteri.

Sin dal 13 marzo 2009 è quindi iniziata una fuga della clientela estera con denaro non dichiarato al fisco dalle banche svizzere, fuga che è sempre in atto e che è destinata a proseguire. Col tempo, quindi, lo scopo (giusto o sbagliato che sia) di non fare confluire in Svizzera patrimoni esteri non dichiarati verrà in ogni caso raggiunto “*naturalmente*”.

È perciò del tutto ingiustificato e sproporzionato prevedere, con l'introduzione dei nuovi obblighi di diligenza, altri stravolgimenti per gli intermediari finanziari, costringendoli a scacciare già oggi i clienti, e con la massima urgenza.



4.2.

Problemi di retroattività

Sorprende poi che l'articolo 11b AP-LRD preveda esplicitamente una sorta di retroattività della strategia del denaro dichiarato, che si applicherebbe anche alle relazioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, l'intermediario finanziario dovendo chiarire anche la conformità fiscale dei valori patrimoniali che già si trovano presso di lui[25].

Tutto ciò comporterebbe inoltre un enorme carico di lavoro per l'intermediario finanziario, costretto prima o poi ad effettuare un esame di tutte le relazioni esistenti.

4.3.

Funzionari di banca trasformati in funzionari di polizia tributaria

Tutte le considerazioni fatte sopra in merito ai nuovi propositi reati di truffa fiscale qualificata valgono a maggior ragione per i nuovi obblighi di diligenza che il Consiglio federale vorrebbe imporre agli intermediari finanziari. Per esaminare la conformità fiscale degli averi patrimoniali dei clienti (articolo 6a AP-LRD) gli intermediari finanziari dovranno disporre di conoscenze approfondite dei diritti fiscali di tutti i Paesi di provenienza dei loro clienti, pretendere dagli stessi informazioni dettagliate e sempre aggiornate sulle loro dichiarazioni fiscali in relazione ai movimenti di conto; la loro attività principale verrà quindi trasformata da consulenza e gestione patrimoniale in quella di funzionario di polizia tributaria[26].

4.4.

Obbligo di rinuncia al cliente se la regolarizzazione è impossibile

L'articolo 11b AP-LRD che impone all'intermediario finanziario di sciogliere la relazione d'affari esistente che risultasse non

dichiarata, se il cliente non ne prova l'avvenuta regolarizzazione, è ipocrita. In molti Paesi infatti una regolarizzazione non è possibile.

Molto più sincero e realistico sarebbe dunque prevedere esplicitamente l'obbligo per la banca di rinunciare a tutti i suoi clienti con averi non dichiarati.

4.5.

Applicabilità sia per gli esteri che per i residenti in Svizzera

Come indicato chiaramente dal Consiglio federale, l'esame della conformità fiscale dei patrimoni non sarebbe limitato ai clienti esteri ma anche a quelli residenti in Svizzera[27]. Ancora una volta ciò comporterebbe una modifica radicale del concetto di sfera privata e del rapporto tra Stato e cittadino secondo la concezione svizzera, senza che ciò sia stato oggetto di un dibattito chiaro in merito e di una consultazione popolare.

5.

Nuovo diritto penale fiscale? Una rivoluzione inutile

5.1.

Irrilevanza del fenomeno dell'evasione fiscale in Svizzera

Lo stesso Consiglio federale dichiarava il 15 agosto 2012 di ritenere che in Svizzera l'etica fiscale sia elevata. Le relazioni tra i contribuenti e le autorità fiscali si contraddistinguono nella maggior parte dei casi per una reciproca volontà di collaborazione. Inoltre, indicava che la portata effettiva delle infrazioni fiscali era sconosciuta[28].

Anche in precedenza, il Consiglio federale aveva confermato di non essere a conoscenza di studi scientifici riguardo all'etica fiscale in Svizzera e ad un suo eventuale peggioramento[29].

Pure nel rapporto sull'avanprogetto si dichiara che non esistono dati sul volume effettivo della sottrazione d'imposta e della frode fiscale in Svizzera. A torto si pretende però, sulla base di pretesi dati statistici racimolati ed assemblati in fretta e furia, che il fenomeno sia anche in Svizzera non trascurabile[30].

Infatti, dei dati forniti, quello sul numero delle procedure aperte non significa nulla per valutare l'entità del fenomeno dell'evasione fiscale. L'unico dato interessante sarebbe piuttosto l'importo delle imposte sottratte accertate in tali procedure; ma come riferisce il Consiglio federale tali dati non sono disponibili.

Dalle tabelline fornite in appoggio all'avanprogetto, l'unico dato di un qualche interesse è quello relativo alle imposte e multe disposte dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni in procedimenti della Divisione Affari penali e inchieste; da tale dato si desume (presumendo che la multa sia pari ad una volta l'imposta sottratta) che le sottrazioni d'imposta ammontavano a circa 4.7 milioni di franchi nel 2012 e a circa 11 milioni di franchi nel 2011. Ciò corrisponde a circa lo 0.001% del PIL svizzero.

Non si comprende quindi perché conferire maggiori poteri all'autorità fiscale per arginare un fenomeno che è del tutto esiguo.

5.2.

Inadeguatezza delle misure proposte

Come ricordava il Consiglio federale il 16 febbraio 2011, esistono mezzi ben più importanti della repressione poliziesca per garantire l'onestà fiscale. Si tratta della gestione oculata del denaro dei contribuenti, di un onere fiscale moderato, dell'equità del sistema fiscale e delle autorità e di buone prestazioni dell'ente pubblico[31].

Sono questi gli elementi che hanno contraddistinto fino ad oggi la Svizzera dagli altri Stati e che hanno contribuito ad incrementare il livello dell'etica fiscale.

La Svizzera non ha nulla da imparare da Stati che da decenni conoscono sistemi repressivi durissimi dell'evasione fiscale, come ad esempio l'Italia, la Francia o la Germania, peraltro con scarsissimi risultati, visto che in tali Paesi si stima che l'evasione fiscale corrisponda rispettivamente al 27%, 15% e 16% del Prodotto interno lordo (PIL)[32].

5.3.

Tradimento della mozione Schweiger

La revisione proposta calpesta per altro i principi alla base della mozione che pretende di attuare, la quale indicava esplicitamente che la revisione avrebbe dovuto basarsi sul tradizionale rapporto di fiducia specificamente svizzero tra i cittadini e lo Stato e che la protezione della sfera privata doveva rimanere garantita[33].

Vista la menzionata abolizione del segreto bancario e l'istituzione di uno Stato di polizia tributaria, è evidente che tali principi sono stati disattesi.



6.

Conseguenze per la Confederazione ed i Cantoni

6.1.

Aumento esponenziale delle segnalazioni al MROS

Il Consiglio federale ammette che i nuovi reati fiscali proposti comporteranno un aumento delle comunicazioni di sospetto al MROS e quindi la necessità di un aumento di personale per tale Ufficio[34], ma tale aumento è stato certamente sottovalutato. Come indicato sopra, la grave incertezza giuridica causata dall'indeterminatezza delle norme proposte e l'assurdità giuridica di fare di un reato fiscale un crimine preliminare al riciclaggio comporterà probabilmente la denuncia sistematica dei clienti degli intermediari finanziari, con un aumento quindi esponenziale delle comunicazioni al MROS[35]. Tale Ufficio do-

vrà perciò assumere moltissimi funzionari (riconvertendo forse i moltissimi funzionari di banca ed altri intermediari finanziari che perderanno il posto di lavoro a seguito del ridimensionamento della piazza finanziaria che verrebbe causato dalle nuove norme proposte), con evidenti costi importanti per la Confederazione, che non sembrano essere stati minimamente valutati.

6.2. Aumento esponenziale delle procedure penali per i Ministeri pubblici cantonali

Il citato prevedibile aumento esponenziale delle comunicazioni al MROS comporterà molto probabilmente un simile aumento esponenziale delle trasmissioni delle segnalazioni per riciclaggio alle autorità penali. Già oggi infatti l'86% delle segnalazioni vengono trasmesse alle autorità penali[36].

L'enorme carico di lavoro supplementare derivantene per i Ministeri pubblici dei Cantoni, ed i costi supplementari connessi, sono stati quindi totalmente sottovalutati dal Consiglio federale.

7. Conseguenze per l'economia

7.1. Enorme sforzo organizzativo ed economico per gli intermediari finanziari

Per il Consiglio federale l'introduzione del nuovo reato di truffa fiscale qualificata potrebbe comportare per gli intermediari finanziari costi supplementari, ma questi sarebbero difficilmente stimabili[37]. Quanto all'attuazione della strategia del denaro dichiarato, i nuovi obblighi di diligenza potrebbero per taluni intermediari comportare oneri supplementari, difficili da stimare ma comunque limitati[38].

Tale visione è *naïf* e totalmente irrealistica.

Come si è visto sopra, i nuovi obblighi imposti agli intermediari finanziari stravolgeranno completamente il loro ruolo trasformandoli in poliziotti fiscali, che dovranno diventare anche periti fiscali. Gli oneri organizzativi e di connessi costi così imposti agli intermediari finanziari saranno certamente enormi. Tali oneri assieme ai nuovi rischi inerenti all'attività finanziaria[39] spingeranno probabilmente molti intermediari finanziari ad abbandonare tale attività.

7.2. Perdita ingente di clientela e drastico ridimensionamento del settore finanziario e di vari settori economici

Inspiegabilmente il Consiglio federale omette infine di considerare la conseguenza più ovvia per l'economia svizzera: la fuga rispettivamente la cacciata (scopo esplicito della strategia del denaro dichiarato) di moltissima clientela estera dalle banche ed intermediari svizzeri verso Paesi con uno Stato meno ficcanaso. Non è difficile prevedere che tale ovvio effetto unito agli oneri organizzativi eccessivi imposti dai nuovi obblighi di diligenza causeranno un drastico ridimensionamento di tutto il settore finanziario svizzero (banche, assicurazioni, fiduciari) e degli altri settori economici collegati che in vari modi prosperano grazie alla piazza finanziaria (avvocati, ristoranti, commercianti di beni di lusso, eccetera).

Inoltre, il venir meno (col progettato nuovo diritto penale fiscale) del rispetto della sfera privata e della concezione di un rapporto Stato-cittadino fondato sulla fiducia reciproca renderà la Svizzera meno attrattiva per nuove aziende e imprenditori esteri.

È perciò incredibile che il Consiglio federale non abbia valutato le conseguenze per Confederazione e Cantoni del crollo degli introiti fiscali derivante da tale drastico ridimensionamento della piazza finanziaria e dell'attrattività in generale della Svizzera per le imprese estere, spiegando dove intende reperire delle risorse sostitutive.

Forse dai grandi profitti legati al commercio della farina di castagne ticinese?



8. Assistenza amministrativa selvaggia

Anche la progettata modifica della LAAF appare in stridente contrasto con la nozione svizzera di Stato di diritto.

8.1. Definizione del contenuto necessario delle domande raggruppate

Appare inammissibile inserire (articolo 6 capoverso 2^{bis} del progetto di legge [di seguito D-LAAF]), per la definizione del contenuto necessario di una domanda raggruppata, una delega legislativa in bianco al Consiglio federale, anche perché, in realtà, la delega è a favore di un organo sopranazionale.

L'avanprogetto, in maniera più trasparente e sincera, menzionava direttamente nella prevista disposizione di legge (articolo 6 capoverso 2^{bis} AP-LAAF) che il contenuto necessario delle domande raggruppate era direttamente stabilito non dalla Svizzera ma dall'articolo 26 Modello OCSE, delegando sin d'ora il Consiglio federale (articolo 6 capoverso 2^{ter} AP-LAAF) ad adeguare in futuro la LAAF alle modifiche del citato articolo 26, svincolandolo così dalla (forse fastidiosa) formalità di dovere ogni volta passare per l'Assemblea federale.

Non vi è tuttavia alcun dubbio che ciò varrà anche in applicazione del nuovo testo proposto. Il Messaggio precisa infatti, candidamente, che non è necessario definire esaurientemente nella LAAF il contenuto necessario delle domande raggruppate, dovendosi piuttosto riferire direttamente all'articolo 26 Mo-

dello OCSE, “norma” della quale il Consiglio federale dovrà tenere conto nell’esercizio della delega legislativa conferitagli[40].

Ma il Modello OCSE – malgrado il Consiglio federale vi faccia riferimento come fosse una “norma” internazionale – non è un trattato, e quindi non vincola direttamente la Svizzera; le condizioni per dare assistenza amministrativa sono stabilite dalle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse (liberamente) dalla Svizzera, le quali sono soggette all’approvazione dell’Assemblea federale. Inserire un rinvio – anche se camuffato[41] – all’articolo 26 Modello OCSE significa privare l’Assemblea federale delle sue competenze legislative ed assegnarle ad un organo sopranazionale (l’OCSE).

Tale abdicazione di competenze da parte del Parlamento non è solo contraria al principio della separazione dei poteri dello Stato, ma costituisce anche rinuncia al principio di sovranità.

Inoltre, la proposta non è seria, se solo si ricorda cosa fu detto nell’ambito delle deliberazioni parlamentari di appena un anno fa, quando fu indicato – con l’ausilio di una precisa casistica – che la distinzione tra domande raggruppate e *“fishing expeditions”* era definita dall’articolo 7 LAAF[42], e quindi dal diritto svizzero. Oggi il Consiglio federale sembra invece voler inserire nella LAAF una definizione vaga di domanda raggruppata, allo scopo di poterla adattare di volta in volta alla definizione di *“fishing expeditions”* che darà l’OCSE.

8.2. Incostituzionalità della “procedura d’informazione a posteriori”

8.2.1. Violazione del diritto di essere sentiti (articolo 29 Cost.)

Il Consiglio federale dimentica totalmente che il proposto nuovo articolo 21a D-LAAF abroga drasticamente uno dei diritti fondamentali del cittadino: quello di essere sentito.

Prima ancora di porsi il problema dei diritti di ricorso, l’articolo 29 della Costituzione federale (di seguito Cost.) assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso[43].

È quindi un principio chiave dell’assistenza giudiziaria in materia penale che, prima di emanare una decisione di chiusura e trasmettere le informazioni e prove all’estero, l’Autorità svizzera debba impartire alle persone toccate, giusta l’articolo 80h lettera b della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e articolo 9a dell’Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP), un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna: questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (cfr. articolo 30 capoverso 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA])[44].

Ciò che vale per il perseguimento di gravi reati penali deve a maggior ragione valere per l’assistenza amministrativa in materia fiscale. Perché mai i contribuenti stranieri dovrebbero essere più svantaggiati nella procedura di assistenza amministrativa rispetto ad assassini, stupratori ed altri criminali stranieri implicati in una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale[45]?

La proposta di informare le persone interessate unicamente dopo avere già emanato la decisione di chiusura e trasmesso le informazioni all’autorità richiedente estera significa negare totalmente il diritto dell’interessato a partecipare alla procedura per cercare di influenzarne l’esito.

Ciò svuota di qualsiasi contenuto il diritto garantito dall’articolo 29 Cost. (cioè lo priva del suo cosiddetto “Kerngehalt”) ed è profondamente contrario alla concezione svizzera di Stato di diritto e dei rapporti tra Stato e cittadino.

Né deve trarre in inganno il preteso carattere eccezionale della possibilità prevista dall’articolo 21a D-LAAF. Nel Messaggio si precisa infatti che sarà dato il caso “eccezionale” prevedente tale limitazione del diritto costituzionale ove l’Autorità estera faccia valere che l’informazione della persona interessata potrebbe incitarla a distruggere delle prove, oppure che potrebbe ritardare il procedimento fiscale estero, oppure che lo stesso è ancora in una fase segreta[46]: ciò significa che la norma proposta non avrà alcun carattere eccezionale, potendo in pratica essere applicata in ogni caso.



8.2.2. Violazione della garanzia della via giudiziaria (articolo 29a Cost.)

Il Messaggio sbaglia poi quando asserisce che la limitazione della garanzia della via giudiziaria costituita dalla possibilità di ricorrere unicamente a posteriori (nuovo articolo 21a D-LAAF) sarebbe compatibile con la seconda frase dell’articolo 29a Cost., che appunto riserva le eccezioni, considerato come tutte le libertà individuali possano essere soggette a limitazioni, alle condizioni previste dall’articolo 36 Cost.[47].

Al Consiglio federale è sfuggito – malgrado sia stato evidenziato nella procedura di consultazione – che è generalmente ammesso che per limitare tale garanzia non sia sufficiente l’adempimento delle condizioni generali previste dall’articolo 36 Cost. (cioè la sussistenza di una base legale, di un interesse pubblico preponderante ed il rispetto del principio di proporzionalità),

ma sia invece necessario che si realizzino particolari ulteriori condizioni che giustificano un'eccezione[48].

In pratica le eccezioni ammissibili sono unicamente riferite a quei casi a carattere eminentemente politico che non si prestano ad un controllo giudiziario[49].

Ora, il caso dell'assistenza amministrativa in materia fiscale non è certamente un ambito eminentemente politico che non si presta al giudizio di un giudice. Nessuna eccezione alla garanzia della via giudiziaria è perciò ammissibile.

8.2.3.

Il ricorso a posteriori non è effettivo

Infine è evidente che il ricorso a posteriori sarà un mezzo totalmente inefficace, e costituisce un esercizio-alibi.

Per l'articolo 21a capoverso 2 D-LAAF, il ricorrente vittorioso potrà solo ottenere l'accertamento dell'illiceità, che però non gli servirà a niente: l'avvenuta trasmissione delle informazioni non potrà essere revocata.

Quanto alla possibilità di intentare una causa alla Confederazione per l'atto illecito[50], questa non è un'ipotesi seriamente sostenibile.

I giuristi sanno che, secondo la concezione svizzera di danno patrimoniale, il fatto di dover pagare delle imposte ed eventualmente delle multe non è un danno risarcibile[51]. Anche nel caso in cui venga accertato a seguito di ricorso a posteriori che la rogatoria è stata concessa a torto, il ricorrente non potrà mai lamentarsi delle imposte che è così stato (per colpa della Svizzera) costretto a pagare.

9.

Conclusioni

Tutte le progettate revisioni legislative stravolgono profondamente e senza necessità i principi svizzeri dello Stato di diritto e sono sproporzionate rispetto agli obiettivi che il Consiglio federale intenderebbe perseguire.

Le nuove figure di reati fiscali proposte sono troppo indeterminate e risultano concretamente inattuabili; l'unico loro effetto sarebbe di ingenerare negli operatori economici un'incertezza giuridica tanto grave da spingerli, per pararsi le spalle, a trasformarsi in poliziotti fiscali e denunciare sistematicamente i propri clienti.

I nuovi strabilianti poteri di interrogatorio, perquisizione, sequestro e fermo che il Consiglio federale propone di concedere a tutte le amministrazioni fiscali cantonali sono concettualmente incompatibili con il rapporto di fiducia che contraddistingue la visione liberale dello Stato e delle sue relazioni coi cittadini in Svizzera. Tale rottura non può essere giustificata dallo scopo di lottare contro l'evasione fiscale, questo fenomeno essendo irrilevante in Svizzera, ove vige un'elevata etica fiscale. Del resto, l'esempio di Paesi che dispongono di un fisco militarizzato con incisivi poteri coercitivi dimostra quanto tali poteri siano sostanzialmente inutili a fronteggiare il fenomeno dell'evasione fiscale.

La cosiddetta strategia del denaro dichiarato è pure una macchinosa invenzione che rischia di provocare unicamente incertezza giuridica ed elevatissimi costi organizzativi per gli intermediari finanziari. Essa è inoltre perfettamente inutile, i numerosi trattati di assistenza amministrativa in materia fiscale recentemente conclusi essendo già sufficienti a dissuadere gli evasori esteri dal depositare i loro risparmi in Svizzera.

Infine, l'assistenza amministrativa in materia fiscale essendo comunque un'attività dello Stato ne dovrebbe rispettare le regole fondamentali, tra le quali il diritto di essere sentiti ed il diritto ad un ricorso effettivo ad un tribunale. Con la proposta modifica, invece, un oscuro funzionario potrebbe prendere decisioni che incidono gravemente sulla sfera privata, prima che l'interessato lo sappia e senza che possa mai esercitare un ricorso effettivo davanti ad un tribunale.

Sempre in materia di assistenza amministrativa, la proposta poi di concedere una delega legislativa in bianco al Consiglio federale affinché adotti future modifiche del Modello OCSE provocherebbe uno svilimento della figura del Parlamento, e costituirebbe un pericoloso precedente per una democrazia fondata sul principio della separazione dei poteri.

Detto sinteticamente, il pacchetto di riforme proposto dal Consiglio federale sembra fondarsi su di un nuovo concetto di Stato, autoritario ed irrispettoso dell'individuo, dove il rapporto con i cittadini – ma anche quello tra cittadini – è improntato alla reciproca sfiducia.

Probabilmente è il modello di Stato che vige in diversi Paesi ed in organizzazioni sovranazionali i quali, con pressioni e ricatti poco velati, cercano di imporlo anche alla Svizzera.

Quello che ha fatto la fortuna della Svizzera e che la rende uno dei Paesi più competitivi al mondo è invece un concetto di Stato fondato sui grandi principi liberali, sulla fiducia reciproca, su di una gestione oculata del denaro dei contribuenti, su di un onere fiscale moderato, sull'equità del sistema fiscale, sul rispetto del cittadino da parte delle autorità e sulle buone prestazioni dell'ente pubblico.

Non si vede proprio perché abbandonare tale modello vincente.

I quattro rivoluzionari progetti sono perciò da respingere, non devono trovare alcuna attuazione, ma essere dimenticati in qualche recondito cassetto degli archivi federali.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://farm5.staticflickr.com/4028/4530379797_c83e767bbd.jpg [26.11.2013]

http://img.tio.ch/tio_common/multimedia/54/486/20min/_TFMF_mwrhgl1jfyiy1aq55zci5ivna_45ea9e6f-d96c-4ca5-a98c-0a2320936dab_0_in-terna.jpg [26.11.2013]

<http://blog.hslu.ch/ifz/files/2012/03/weewwss.jpg> [26.11.2013]

<http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/163ca7de/1.15218594.1329921842.jpg> [26.11.2013]

<http://www.personalradar.ch/wp-content/uploads/2012/03/Schokoladens%C3%BCsse-ist-besser-als-Klingensch%C3%A4rfe...-Die-Weissgeldstrategie-sch%C3%BCtz-den-guten-Ruf-der-Schweiz.jpeg> [26.11.2013]

<http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/28c91b41/1.8774577.1292847334.jpg> [26.11.2013]

<http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/267c3400/1.17633837.1348229456.jpg> [26.11.2013]

[1] Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF), Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, 27 febbraio 2013, pagina 22 (citato: Rapporto GAFI), in: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2309/GAFI-2012_Rapporto-espl_it.pdf [26.11.2013].

[2] Baumann Florian, Geldwäscherei in Fiskalsachen – Versuch am untauglichen Objekt?, in: Geldwäscherei – Asset Recovery, 6. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Zurigo 2012, pagina 131.

[3] Baumann Florian, op. cit., pagina 113 e 121.

[4] DFF, Rapporto GAFI, pagina 23; Baumann Florian, op. cit., pagina 121; Holenstein Daniel, Schweizer Steuerstrafrecht im Wandel? Reflexionen im Hinblick auf die neuesten internationalen Entwicklungen, in: ASA 2011/2012, pagina 26 (citato: Steuerstrafrecht).

[5] Baumann Florian, op. cit., pagina 112.

[6] DFF, Rapporto GAFI, pagina 23.

[7] Arzt Gunther, Steuerdelikte als Vortat – Verkommt der Kampf gegen Geldwäscherei zum Vorwand?, in: ST 2011, pagina 272; Schwob Renate, Tax Crimes als Vortaten zu Geldwäscherei?, in: ST 2011, pagina 285.

[8] DFF, Rapporto GAFI, pagina 22; Holenstein Daniel, Steuerstrafrecht, pagina 24.

[9] Aspetti ampiamente criticati nella procedura di consultazione, cfr. DFF, Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagina 39 (citato: Rapporto consultazione GAFI), in: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2309/Rapporto_risultati_consultazione_GAFI.pdf [26.11.2013].

[10] Baumann Florian, op. cit., pagina 132.

[11] Necessità molto discutibile, diversi partecipanti alla procedura di conciliazione hanno osservato che il diritto attualmente in vigore già rispetta le esigenze del GAFI (cfr. Rapporto consultazione GAFI, pagina 44).

[12] In tal senso, Holenstein Daniel, Umsetzung der revidierten Empfehlungen der FATF/GAFI, in: StR 2013, pagina 257.

[13] DFF, Rapporto GAFI, pagina 56, nota 61.

[14] Articolo 1 CP.

[15] Articolo 189 capovero 1 AP-LIFD, articolo 60 capovero 1 AP-LAID.

[16] Holenstein Daniel, Steuerstrafrecht, pagina 27.

[17] DFF, Rapporto GAFI, pagine 61-62.

[18] Cfr. sentenza TF n. 2A.342/2005 del 9 maggio 2006, consid. 4.3.

[19] DFF, Rapporto GAFI, pagina 63.

[20] DFF, Rapporto GAFI, pagina 56; cfr. sentenza TF n. 6B_79/2011 del 5 agosto 2011, consid. 6.3.4; Molo Giovanni/Vorpe Samuele/Galliano Daniele, Avant-projets GAFI et révision LBA: nouvelles infractions de droit pénal fiscal et implications pour les intermédiaires financiers, in: ASA 2013/2014,

pagina 20.

[21] DFF, Rapporto GAFI, pagina 23.

[22] Arzt Gunther, op. cit., pagina 273; DFF, Rapporto consultazione GAFI, pagina 44.

[23] L'inasprimento delle sanzioni è stato giustamente criticato da diversi partecipanti alla procedura di consultazione (cfr. DFF, Rapporto consultazione GAFI, pagina 41).

[24] Marcellini Luca/Vezzone Letizia, Infrazioni fiscali quali reati presupposti al riciclaggio di denaro: prospettive alla luce della revisione delle Raccomandazioni GAFI, in: RTiD II-2012, pagina 707.

[25] DFF, Strategia per la piazza finanziaria – obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Rapporto esplicativo per il progetto posto in consultazione, 27 febbraio 2013, pagine 7-8 (citato: Rapporto LRD), in: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2331/LRD_Rapporto-espl_it.pdf [26.11.2013].

[26] Snaturando così completamente la relazione cliente-intermediario finanziario (cfr. Molo Giovanni/Vorpe Samuele/Galliano Daniele, op. cit., pagina 27).

[27] DFF, Rapporto LRD, pagine 3-4.

[28] Risposta del Consiglio federale del 15 agosto 2012 all'interpellanza n. 12.3507 depositata dall'on. Hans-Jürg Fehr, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123507 [26.11.2013].

[29] Risposta del Consiglio federale del 19 maggio 2010 all'interpellanza n. 10.3311 depositata dall'on. Margret Kiener Nellen, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103311 [26.11.2013].

[30] DFF, Rapporto esplicativo sulla legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale del 29 maggio 2013, pagina 18, in: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2288/Diritto-penale-fiscale_Rapporto-espl2_it.pdf [26.11.2013].

[31] Risposta del Consiglio federale del 10 febbraio 2011 alla mozione n. 10.4050 depositata dall'on. Margret Kiener Nellen, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20104050 [26.11.2013].

[32] Almeno secondo uno studio allestito nel 2012 su incarico del Gruppo socialista del Parlamento Europeo.

[33] Mozione n. 10.3493 depositata dall'on. Rolf Schweizer, del 17 giugno 2010, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103493 [26.11.2013].

[34] DFF, Rapporto GAFI, pagina 83.

[35] In tal senso anche Marcellini Luca/Vezzone Letizia, op. cit., pagina 713.

[36] Rapporto d'attività del MROS 2012, pagina 18, in: <http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte/jb-mros-2012-i.pdf> [26.11.2013].

[37] DFF, Rapporto GAFI, pagina 84.

[38] DFF, Rapporto LRD, pagina 9.

[39] Complessivamente definibili come enormi (cfr. Molo Giovanni/Vorpe Samuele/Galliano Daniele, op. cit., pagina 28).

[40] Consiglio federale, Messaggio 16 ottobre 2013 sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale, in: Foglio federale 2013, pagina 7209 (citato: Messaggio LAAF), in: <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/7203.pdf> [26.11.2013].

[41] L'esautorazione del Parlamento è palese: il Consiglio federale istruisce il suo rappresentante all'OCSE di non opporsi ad una modifica del Modello OCSE, per poi sentirsi "obbligato" da tale "norma internazionale" modificata ad adattare la LAAF.

[42] Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (BO CN) 2012, pagina 1350, Eveline Widmer-Schlumpf: "Die Abgrenzung zwischen Gruppenanfragen und «fishing expeditions» finden Sie in Artikel 7 des Steueramtshilfegesetzes. Wir haben sie ausserdem in einem Papier etwas ausdefiniert, sodass, wie ich meine, das jetzt eigentlich klar sein sollte", in: http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4905/387423/d_n_4905_387423_387424.htm [26.11.2013].

[43] DTF 136 I 265, consid. 3.2.

[44] Cfr. da ultimo, sentenza TPF RR.2013.59 del 28 giugno 2013, consid. 3.2.

[45] DFF, Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, presa di posizione della Federazione svizzera degli avvocati, pagina 11, in: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2406/V_rapporto_risultati_assistenza_amministrativa_fiscale.pdf [26.11.2013].

[46] Consiglio federale, Messaggio LAAF, pagina 7212.

[47] *Ibidem*, pagina 7215.

[48] Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pagina 920 con riferimenti.

[49] DTF 137 I 128, consid. 4.2.

[50] Consiglio federale, Messaggio LAAF, pagina 7212.

[51] Sentenza TF n. 2P.35/2006 dell'11 gennaio 2007.